



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNALI 2021

ANNO IX

## DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

FILOMENA ZACCARIA

La sindrome di alienazione parentale non esiste:  
la Suprema Corte di Cassazione squarcia il silenzio, definendola  
una inconcepibile valutazione di “tatertyp”

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074





## DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

## DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

## COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

## COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

## COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

### Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>



ANNO IX  
**ANNALI 2021**  
DEL DIPARTIMENTO JONICO





Filomena Zaccaria

LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE NON ESISTE:  
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SQUARCIA IL SILENZIO,  
DEFINENDOLA UNA INCONCEPIBILE VALUTAZIONE DI “TATERTYP”\*

ABSTRACT

La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ud. 22 gennaio 2021, dep. 17 maggio 2021, n. 13217 esplicita, in modo assolutamente chiaro e coraggioso, la assoluta pericolosità della teoria dell’alienazione parentale, esplicitando i gravi pregiudizi sul minore nell’ipotesi in cui tale concetto venga considerato valido dal giudice che, istituzionalmente, ha il dovere di tutelare il benessere superiore dello stesso.

The Civil Court of Cassation, Section I, ud. 22 January 2021, dep. 17 May 2021, n. 13217 expresses, in an absolutely clear and courageous way, the absolute dangerousness of the parental alienation theory, explaining the serious prejudices against the minor in the event that this concept is considered valid by the judge who, institutionally, has the duty to protect the superior welfare of the same.

PAROLE CHIAVE

Alienazione – pericolosità – minore

Alienation – danger – minor

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’ideologia della sindrome di alienazione parentale (P.A.S.). – 3. L’approccio di genere, la matrice culturale delle ideologie «pasiste». – 4. L’introduzione surrettizia di un «quarto» criterio nell’art. 337 – *ter c.c.* – 5. Riferimenti di diritto convenzionale. – 6. Quale indagine per il giudice adito?

1. La sentenza della Cassazione Civile del 17 maggio 2021 n. 13217 ha enucleato, riportandolo nell’alveo dei principi di diritto sostanziale civile, il dato scientifico, negato spessissimo in sede di indagine processuale, secondo il quale la cosiddetta sindrome da

---

\* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

alienazione parentale, o della madre malevola, non è una teoria scientifica e non può essere sussunta quale categoria giuridica di valutazione della genitorialità.<sup>1</sup>

La sentenza in esame riforma la decisione della Corte di Appello di Venezia emessa a seguito del provvedimento del Tribunale di Treviso che, valutate le consulenze tecniche d'ufficio aderenti alla teoria «pasista»<sup>2</sup>, negava l'affido cd. super-esclusivo della figlia minore della coppia alla madre, disponendone invece l'affido esclusivo al padre, regolamentando le visite della prima; la Corte d'Appello veneziana, adita in reclamo, assegnava, in riforma, il super affido al padre della piccola, disponendone ivi il collocamento, aderendo alle risultanze peritali che avevano riscontrato una grave carenza di capacità genitoriale della madre, in quanto in grado di influenzare la relazione padre/figlia.

La madre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 155, 315 – *bis*, 333, 337 – *ter* 337 – *quater*, 337 – *quinquies*, 337 – *octies* c.c., artt. 62, 194, 709 – *ter* c.p.c., nonché degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York, e gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo, nonché degli artt. 337 – *octies* c.c. e 8 C.E.D.U.

La Suprema Corte accoglie i motivi di impugnazione sulla scorta dei seguenti principi:

- il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti “ostruzionistici” della madre, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della detta patologia, tenuto conto

---

<sup>1</sup> In senso conforme, cfr. ordinanza Cass. civ. Sez. I, 16 dicembre 2020, n. 28723 in *rv* 660093-01 per cui, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (nota anche con l'acronimo di *parental alienation syndrome* «P.A.S.»), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.); Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274, in *Corriere Giur.*, 2020, 2, p. 159, per cui il Tribunale non può affidare in esclusiva il figlio al padre mandandolo per un periodo (sei mesi) in una struttura, vista la sua avversione per la soluzione adottata, basandosi essenzialmente su una perizia con la quale era stata accertata la P.A.S.; Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919, in *Foro It.*, 2016, 5, 1, p. 1655.

In senso difforme, cfr. Trib. Castrovillari, 30 giugno 2020: in tema di affidamento dei figli minori, l'acclarato riavvicinamento dei figli al padre a seguito della loro temporanea e breve avulsione dall'influenza psicologica materna esclude che il rifiuto del padre da parte dei minori abbia solida base in una diretta esperienza di comportamenti paterni negativi e dimostra, a posteriori, la validità della formulata ipotesi di *alienazione parentale*, giustificando il provvedimento di affidamento esclusivo al padre.

<sup>2</sup> P.A.S. è l'acronimo di *Parental Alienation Syndrome*, ossia sindrome di alienazione parentale. In gergo “pasista” è colui il quale crede in questa teoria dannosa e non riconosciuta dalla comunità scientifica.



che tra i criteri di idoneità genitoriale vi sono anche quelli di preservare la continuità delle relazioni;

- il giudice di merito nell'aderire alle risultanze peritali non può, ove all'elaborato siano mosse specifiche e precise censure limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto a verificare, sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi anche di esperti, ricorrendo alla comparazione statistica per casi clinici- a verificare il fondamento di una consulenza che presenta devianze dalla scienza medica ufficiale...dovendosi escludere in ambito giudiziario, la possibilità di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che vogliono scongiurare;

- in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole privilegiando il genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare ed assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta secondo un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore.

2. La pseudoteoria dell'«alienazione parentale» è nata negli USA negli anni '80 del secolo scorso. Si tratta di un retropensiero secondo il quale, se un minore rifiuta il contatto con il padre, allora la responsabilità di tale condotta infantile è da individuarsi nella madre malevola che, con raffinate tecniche di manipolazione psicologica, sarebbe in grado di “ipnotizzare” il figlio, allontanandolo dall'altro genitore (*mother blaming*): tale teoria rifiuta l'idea logica per cui se un minore rifiuta il contatto con il padre, è perché quest'ultimo è, ovvero è stato, violento con lui. La reazione più ovvia per un minore vittima di violenza, anche assistita, è quella di essere recalcitrante alla vicinanza con l'autore della violenza stessa. Si tratta di un sillogismo talmente logico e naturale, che non ha bisogno di spiegazioni.

Tuttavia, non potendo fornire alcuna prova della presunta “manipolazione psicologica” e rifiutando il riconoscimento della gravissima incidenza sulla psiche dei minori di rapporti paterni non tutelanti, (*rectius*: rifiutando l'esistenza del concetto di violenza diretta ed assistita), i fautori di questa pseudoteoria coniarono una sorta di malattia psichiatrica, che non aveva bisogno di prove o evidenze scientifiche, in quanto era sufficiente che venisse descritta nei testi di medicina, ricompresa nelle classificazioni ufficiali delle malattie. Infatti tale “costrutto pseudo scientifico” venne estrinsecato per la

prima volta da un medico di New York, il Dr Richard Alan Gardner il quale la definì “*parental alienation syndrome*”, con l’acronimo P.A.S.<sup>3</sup>

Nel 1985 Gardner scrisse un articolo su questa malattia da lui «scoperta», che fu pubblicato sulla rivista “Academy Forum dell’Associazione Americana di Psicanalisi e Psichiatria Dinamica”, che non era però una rivista scientifica, ma creata *ad hoc* dallo stesso Gardner, con sede legale presso la sua abitazione. Poiché aveva necessità del riconoscimento scientifico della PAS, il Gardner si rivolse al Dr. Paul Fink, Presidente del Consiglio direttivo per gli abusi sui minori e la violenza interpersonale, ed ex presidente dell’*American Psychiatric Association*<sup>4</sup> per chiederne l’inserimento nel DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders*)

La risposta del Dott. Fink fu la seguente:

La pas è la scienza spazzatura nel peggiore dei casi... La scienza ci dice che la ragione più probabile per cui un bambino si allontana da un genitore è il comportamento di quel genitore. Le etichette, come pas, servono a distogliere l'attenzione da tali comportamenti [...]. I bambini soffrono quando la legge abbraccia una "sindrome" solo perché un cosiddetto "esperto" ha coniato una frase scattante.

Così il Dr Gardner venne espulso dalla Columbia University in quanto «ignorante nella disciplina di psichiatria e incapace di ragionare secondo il metodo scientifico».

Il concetto di «sindrome» è stato già ampiamente stralciato dalla discussione scientifica che vi fu su questo argomento negli anni 2010/2013 in occasione della revisione del Manuale dei disordini mentali dell’uomo (DSM-5) ad opera dell’American Psychiatric Association (APA). Pertanto i sostenitori di Gardner, non potendo più utilizzare termini quali PAS, essendo *reietta dal novero delle malattie psichiatriche, hanno modificato il loro linguaggio, sostituendo il termine «sindrome da alienazione parentale – alienazione parentale», con parafrasi dal medesimo contenuto, come ad esempio «disturbo da alienazione, disturbo parentale, legame simbiotico, legame fusionale, disturbo relazionale, patto di lealtà, disturbo misto, madre invischiante e pericolosa», fino ad ipotizzare presunti stati psicopatologici quali il «disturbo misto di personalità»<sup>5</sup>.*

Ma, nonostante l’accertamento scientifico incontrovertibile che attesta l’assoluta infondatezza scientifica dell’alienazione parentale, sono sorte scuole e filoni di «pensiero» psicologico che continuano a considerare rilevante e fondata scientificamente la PAS, tanto

---

<sup>3</sup> R. Gardner, *Sex Abuse Hysteria. The Salem Witch Trials Revisited*, Creative Therapeutics, Cresskill, 1991.

<sup>4</sup> [www.leadershipcouncil.org](http://www.leadershipcouncil.org).

<sup>5</sup> Cfr. c.t.u. del proc. VG 508/15 Trib. Min. Lecce, per cui la madre effettivamente non è affetta da nessuna patologia da DSM V, ma «presenta rilevanti tratti relativi ad un funzionamento misto- con i vari tratti di tipo proiettivo e con una emotività dissimulata».

da essere punto di volta di molte CTU disposte dai giudici, a cui sono seguite numerose pedissequae sentenze<sup>6</sup>.

Infatti, alcuni consulenti nominati, quali ausiliari dei giudici, in fase di valutazione delle capacità genitoriali, elaborano relazioni che ripercorrono le pseudo teorie della alienazione parentale (senza mai nominarla per ovvi motivi, ma utilizzando suggestive perifrasi), fino a determinare conclusioni peritali che dispongono l'allontanamento del minore della madre *malevola*, obbligando il/la minore a vivere con il genitore che rifiutano (di solito il padre) al fine di permettere il cosiddetto percorso di «*riconnesione emotiva*» che altro non è se non un vero e proprio T.S.O. strisciante a carico di minori.<sup>7</sup>

Al netto di queste brevi e non esaustive premesse di ordine generale, sotto un profilo squisitamente giuridico, la domanda che a questo punto ogni giurista deve porsi è l'introduzione del sistema processuale della ideologia «pasista», leda o no delle norme di legge e diritti fondamentali prima dei minori e poi degli adulti di riferimento (*caregivers*) e per quale motivo vi è adesione a questa pseudo teoria da parte di molti giudici di merito.

In primo luogo, quant'anche, erroneamente, le consulenze d'ufficio riportino a fondamento dei comportamenti dei minori la PAS, il giudice può e deve discostarsi dalle indicazioni fornite dal suo ausiliare; in quanto *peritus peritorum* non può acriticamente aderire alle risultanze che si pongono in contrasto con la scienza medica e giuridica e siano prive di valenza probatoria.

3. Attraverso l'analisi storica e poi statistica del fenomeno «pasista», è possibile comprendere, quale sia il sostrato pseudo culturale nel quale di sviluppa e si rafforza; la stragrande maggioranza dei presunti casi di «alienazione parentale» si pone a carico delle madri, che nella maggior parte dei casi hanno denunciato maltrattamenti in famiglia, anche di natura psicologica e, se non è intervenuta la denuncia, hanno comunque subito una relazione affettiva controllante e maltrattante da parte del compagno, padre dei minori, oggetto della «contesa». L'errore di fondo che viene commesso da tutti i soggetti giuridici del processo civile è l'assoluta assenza di una analisi della storia familiare, attraverso il dovuto «approccio di genere» (l'art. 3 della Convenzione di Istanbul così recita)

con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di

---

<sup>6</sup> G.B. Camerini, M. Pingitore, G. Lopez, *Alienazione parentale, innovazioni cliniche e giuridiche*, Francoangeli, Milano, 2016.

<sup>7</sup> Trib. Min. Castrovillari, 30 giugno 2020, in *Quotidiano Giur.*, 2020; Corte Appello Brescia, sez. per i Minorenni, 17 maggio 2013, in *Foro It.*, 2013, 6, 1, p. 1840; Trib. Min. Lecce, 4 marzo 2021.

compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata

che riguarda la capacità, di leggere il fenomeno delle relazioni nella quali il minore rifiuta il padre, quale espressione, non della «manipolazione materna», ma della esposizione dello stesso a una relazione genitoriale non tutelante, che provoca traumi da stress, stati di ansia e paura, considerato che tale ultimo sentimento non è neurologicamente controllabile e quindi nessun genitore e/o chicchessia può compiere un «intervento manipolatorio». Evidentemente l'approccio pasista è frutto di una cultura atavica che assegna alla madre/donna funzioni di cura, procreazione e adesione ad un sistema sociale che la colloca in quella ed esclusiva dimensione; pertanto, ogni intervento della stessa idoneo ad «alterare» quell'approccio, è letto come manipolatorio. Tale subcultura purtroppo, se non si compie un duro lavoro di «ricominciamento» e di formazione, su chi è parte processuale del processo, determina gravissime forme di vittimizzazione secondaria, come la PAS<sup>8</sup>.

Nella letteratura scientifica, si è osservato altresì, che la lingua non è neutra, non soltanto perché ogni parlante lascia nel discorso tracce della propria enunciazione, rivelando così la propria esperienza soggettiva, ma anche perché la lingua iscrive e simbolizza all'interno della sua struttura la differenza sessuale, in forma già gerarchizzata e orientate ed il linguaggio utilizzato dai «pasisti» negli atti processuali non è neutro, ma contiene giudizi nei confronti della madre che derivano da quella subcultura stereotipata di genere, intrisa di stereotipi, che il nostro legislatore ha reietto dal sistema giuridico attraverso la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul nel maggio 2011, nella successiva legge di ratifica del 2013, nelle leggi 119/2013, dl 112/2015 e nella legge n. 69/2019, unitamente agli interventi legislativi precipui delle funzioni regionali.

Da tale errato approccio derivano, nel linguaggio «pasista», anche concrete reminiscenze della Inquisizione medievale ove le donne o erano sante, o erano streghe in grado di manipolare ed alterare lo scibile maschile (*Malleus Maleficarum*)<sup>9</sup>, a causa della loro «natura» femminile, tanto che la madre «alienante» è colei che intende «togliere i figli al padre – manipola le menti dei bambini fino a renderli rifiutanti – impedisce una sana genitorialità» («madre malevola, madre padrona, madre invischiante, madre ostativa, ostruzionismo materno») e, soprattutto, è in grado (come le streghe) di distruggere il padre/l'uomo, vittima di tale stregoneria, tanto da privarlo della relazione con i figli.

---

<sup>8</sup> Sul punto si rimanda all'illuminante P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano, 2018.

<sup>9</sup> *Malleus Maleficarum*, pubblicato nel 1487 dai due frati domenicani tedeschi J. Sprenger e H. Institor Kramer, che a loro volta davano attuazione alla bolla di Papa Innocenzo VIII *Summis Desiderantes Affectibus* nella quale il Pontefice affermava la necessità di sopprimere l'eresia e la stregoneria nella regione della Valle del Reno..

Può apparire tale ragionamento forse esagerato, ma di fatto, al netto del percorso che la storia ci ha consegnato, i «pasisti» assegnano alle madri la *potenza* innata e negativa in grado di manipolare le menti dei propri figli, fino a porli in aperto rifiuto verso il padre, a maggior ragione se quelle madri osano essere autodeterminate ed eventualmente hanno avuto il coraggio di denunciare maltrattamenti in famiglia.

A tale approccio culturale può non essere esente il giudice adito nei procedimenti separativi, di filiazione, sia ordinario che minorile, fino a decidere attraverso gli stereotipi che appartengono al suo essere ma anche in modo strutturale alla società.

È evidente che tale esercizio del potere decisionale è errato in quanto attesta la mancata formazione della magistratura e della avvocatura in materia di genere, quant'anche auspicata da tutti gli organi di riferimento (CSM delibera maggio 2018 – CNF corsi di formazione specifici)<sup>10</sup>, sconta la mancata soppressione dei Tribunali dei Minori e la mancata costituzione del Tribunale della famiglia che avrebbero potuto armonizzare la disciplina in materia, soprattutto in tema di competenze funzionali, fino a apportare la reiterata violazione di norme cogenti nel nostro ordinamento, che determinano gravissime forme di vittimizzazione secondaria per i minori e lo loro madri.

Le sentenze emesse secondo i pseudo criteri di valutazione della capacità genitoriali indicati dai «pasisti», fondano la loro motivazione nella necessità di rispettare il principio della bigenitorialità del minore; tale assunto, legittimo da un punto di vista formale, necessita della dovuta interpretazione di coordinamento con le altre norme, anche di rango superiore, in vigore nel nostro ordinamento, soprattutto in ordine alla tutela del benessere superiore del minore.

In altre parole, nel bilanciamento degli interessi tra il *munus* genitoriale ed il diritto del minore «a stare bene» deve prevalere il secondo, in un coordinamento diseguale dei due diritti. Il diritto alla bigenitorialità appartiene al minore in quanto si interseca in modo prioritario ed esclusivo con l'altro diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto alla salute; è evidente che, nel novero della piramide normativa, il diritto alla bigenitorialità va compresso allorché lede il diritto costituzionale alla salute del minore.

Pertanto se il minore esprime paura e timore nella relazione paterna, tanto da determinare la lesione del diritto al benessere ed alla salute, le istituzioni non possono non considerare la necessità di una compressione del diritto genitoriale che è un *munus*, a tutela dell'altro, di rango superiore, del minore; si tratterà di valutare il dovuto diseguale bilanciamento delle tutele a favore del minore e del suo benessere superiore (*best interests of the child*).

---

<sup>10</sup> Cfr. la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018 paragrafo 7.3. Buone prassi concernenti l'attività informativa a favore delle persone vittima di violenza e i rapporti con i media.

Pertanto e prima di tutto è necessario che il giudice adito svolga una indagine concreta della storia di cura del minore durante la relazione genitoriale ordinaria, così come dovrà necessariamente prendere in considerazione la volontà del minore, ed all'uopo, non è esonerato dallo svolgere una indagine di natura scientifica sui motivi del rifiuto del minore. È evidente che tale percorso, obbligato in diritto, esclude a priori ed in modo incondizionato qualsivoglia riferimento alla pseudo teoria «pasista» per tutti i motivi esposti. In mancanza di tale approccio «tucidideo», gli atti giudiziari conseguenti (affido super esclusivo al genitore rifiutato, decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale della madre che avrebbe alienato, inserimento in casa famiglia del minore, interventi psicoterapici sul minore per effettuare la riconnessione emotiva) si pongono in palese contrasto con le norme costituzionali di riferimento<sup>11</sup>.

Le scelte giudiziarie in aderenza alle teorie pasiste, giustificate per garantire il diritto alla bigenitorialità del minore violano, in modo macroscopico, proprio l'art. 337 ter c.c. che codifica quel diritto; si legge al primo comma la detta enunciazione di principio: «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale», ma nell'enunciare il sacrosanto diritto alla genitorialità del minore, aggiunge al secondo comma «per realizzare la finalità indicata dal primo comma nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa», imponendo, all'uopo, al giudice l'obbligo di valutare, *in primis* se l'adempimento di quel diritto si interseca con la tutela del benessere superiore del minore ed *in secundis*, qualora così non sia, la necessità di comprimere il *munus* genitoriale a tutela del benessere superiore del minore, proprio nel rispetto degli enunciati costituzionali su indicati.

4. È altresì evidente che l'indagine deve riguardare i criteri discretivi della capacità genitoriale indicati nell'art. 337 ter c.c. (cura, educazione, istruzione) nel cui alveo si possono inserire le varie gradazioni di eventuali omissioni concomitanti ed esclusive, ma

---

<sup>11</sup> Basti ricordare alcuni fondamentali articoli della Costituzione: Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; Art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; Art. 31: «[...] protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»; Art. 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

certamente nella indagine prima peritale e poi giudiziaria, non può essere acquisito il quarto criterio di valutazione della capacità genitoriale introdotto dai pasisti, ovvero la garanzia di “accesso all’altra genitorialità”; si leggono in molte CTU locuzioni quali “*la madre non veicola il bambino al padre...è invischiante...è invadente...è possessiva...è diffidente...*” di fatto sussunte quale unico criterio discretivo e probante atto a determinare la decadenza delle responsabilità genitoriale materna. Tale criterio di valutazione della genitorialità è antigiusdizionario e viola reiteratamente le norme di diritto ed i principi giurisprudenziali già codificati da granitica giurisprudenza di legittimità; è illegittimo il provvedimento del giudice allorché dispone l’affidamento esclusivo del minore al padre che “denuncia il comportamento alienante della madre”, se l’indagine prognostica si esaurisce e si fonda sul giudizio di inidoneità della madre, determinato da alcuni “*suoi comportamenti tendenti ad escludere l’altro genitore e ad ingenerare un conflitto di lealtà nella prole, riconducibile alla sindrome di alienazione parentale*”.

E quel giudizio prognostico va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

L’indagine del giudice deve essere svolta sulla scorta di elementi concreti, che acclarino le modalità attraverso le quali i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione<sup>12</sup>.

Evidentemente la valutazione prognostica del giudice non può essere eseguita esclusivamente attraverso la Consulenza tecnica d’ufficio, né, tantomeno, questi può aderire acriticamente a risultanze peritali che si discostino dalla scienza medica e siano prive di valenza probatoria<sup>13</sup>, quali quelle che fondano l’indagine sulla “alienazione parentale”; infatti quale *peritus peritorum*, pur avvalendosi di idonei esperti, è sempre comunque tenuto a verificare il fondamento delle risultanze dei propri ausiliari<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> In questo senso cfr., *ex multis*, Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274, in *Quot. Giur.* 2019, p. 22 e ss.; Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28 settembre 2017, n. 22744; Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 2015, n. 18817 in *CED Cass.* 2015;

<sup>13</sup> Cass. civ., sez I, 20 marzo 2013 n. 7041 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it);

<sup>14</sup> Cass. civ., sez I, 16 maggio 2019 n. 13274, in *Quot. Giur.* 2019, p. 48.

Pertanto, quando viene disposta una CTU medico-psichiatrica, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore, e questa si sia conclusa con un *“accertamento diagnostico di sindrome dell’alienazione parentale, il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla composizione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario confronto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”*<sup>15</sup>.

5. Le fonti normative nazionali di rango costituzionale ed ordinario trovano fondamento anche in tutta la legislazione sovranazionale in materia di tutela dei minori; infatti già con il Regolamento c.d. Bruxelles II bis, concernente le decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, si delinea una concezione europea del *munus* genitoriale che si identifica con l’assunzione delle responsabilità che i genitori hanno nei confronti della prole e nel loro esclusivo superiore interesse. L’utilizzo della locuzione «responsabilità genitoriale», (che ha sostituito la vecchia “potestà” genitoriale) infatti, pone l’accento sui doveri contenuti nel *munus* piuttosto che sui diritti dei genitori; tali diritti, infatti, sono conferiti ai genitori solamente ai fini della realizzazione di un interesse non proprio, ma di un terzo, ovvero il minore. Introdotto dal comma 8 dell’art. 1 della Legge 219/2012, intitolato «Diritti e doveri dei figli», costituisce un vero e proprio statuto dei diritti del minore nel quale sono consacrati i diritti dei figli, ove confluiscono senza alcuna abrogazione, ma in una visione unitaria, diritti già esistenti che trovano qui una loro dimensione generale e non più strettamente settoriale, che trovano fonte normativa nelle Convenzioni sovranazionali. Infatti, la Convenzione di New York, in linea con le Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice statuisce:

Gli Stati parti garantiscono al bambino capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, le opinioni del bambino essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità [...]. A tal fine, si darà in particolare, al bambino la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente,

---

<sup>15</sup> Cass. civ.. sez I, 20 marzo 2013 n. 7041, in *rv* 5810972



sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale [...] il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento ha diritto alla partecipazione e manifestazione del proprio pensiero nei procedimenti che lo riguardano [...] in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Ai sensi della legislazione della Unione Europea, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che i minori possono esprimere liberamente le loro opinioni e che questa viene presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione alla loro età ed alla loro maturità.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non fornisce una definizione di minore, ma il suo art. 1 obbliga gli Stati a riconoscere i diritti della Convenzione a "ogni persona" sottoposta alla loro giurisdizione. L'art. 14 della C.E.D.U. assicura il godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione «senza nessuna discriminazione», comprese quelle fondate sull'età<sup>16</sup>. Nella giurisprudenza convenzionale, quindi, è stata accettata la definizione di minore fornita dalla C.R.C.<sup>17</sup>, avallando il concetto di «ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni».

L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto del minore all'ascolto, e cioè il diritto a che l'opinione da lui liberamente espressa sulle diverse questioni che lo riguardano sia presa in considerazione tenuto conto della sua età e maturità. Il riferimento all'interesse "superiore" dei minori ricorre poi anche in talune norme della Convenzione di Strasburgo, e segnatamente nell'enunciazione della finalità complessiva del testo all'art. 1, comma 2 («promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti...»), nella conferma della finalità dell'intervento dell'autorità giudiziaria nei diversi procedimenti che coinvolgono un minore all'art. 6, lett. a) («[...] al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore»).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui Diritti Del Fanciullo, degli artt. 32 e 117 Cost., la discrezionalità del giudice che si occupa di tutelare l'interesse superiore e preminente del minore, non può, comunque, ritenersi priva di qualsiasi limite, in quanto, in nessun modo la concretizzazione giudiziale dell'interesse del minore, potrebbe condurre ad esiti contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento, e dunque anzitutto con le esigenze poste dal rispetto del valore della persona e soprattutto della persona minore d'età; è necessario garantire la reale e concreta messa in azione del diritto, onde evitare che lo stesso precipiti nella visione adultocentrica, evitando pregiudizi culturali anche sui ruoli che gli adulti di riferimento

---

<sup>16</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 10 giugno 2020, *Schwizgebel c. Svizzera*, n. 25762.

<sup>17</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 20 gennaio 2009, *Guvec c. Turchia*, n. 19912

hanno con il minore in ambito familiare, ad opera di operatori deputati alla verifica del benessere del minore.

Infatti per ogni categoria giuridica, così anche per il superiore interesse del minore, non basta fissarne il contenuto, è necessario altresì determinarne funzioni e modalità di impiego, al fine di assolvere la precisa funzione ermeneutica di ogni normazione positiva sui minori; ciò è istitutivo di un vero e proprio *favor minoris*, in quanto necessaria *ratio decidendi* nella risoluzione di ogni questione riguardante minori, sino a porsi come fondamentale parametro di valutazione della stessa legittimità costituzionale, di sicuro anche sotto il particolare profilo del rispetto, ex art. 117, comma 1, Cost., dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

In questa direzione sembra orientata la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale in diverse pronunce<sup>18</sup> ha sottolineato che occorre in ogni caso garantire il “giusto equilibrio” e la “giusta proporzione” tra i diversi interessi concomitanti e/o concorrenti, nell'ottica di un bilanciamento che tenga conto della primaria e preminente considerazione da riservare in ogni caso all'interesse del minore<sup>19</sup>. Nessuna tutela di un altrui concomitante o concorrente interesse (art. 317 – *ter c.c.*), per quanto dotato di altrettanta primaria rilevanza sistematica e ordinamentale, può porsi in contrasto con il superiore interesse del minore - clausola normativa di non contrarietà (art. 24, comma 3, CDFUE; art. 9, comma 3, Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo), sino al punto da mettere a rischio il benessere psico-fisico del minore o lo sviluppo e la promozione della sua personalità<sup>20</sup>.

Al di fuori però di siffatti insuperabili limiti, il superiore interesse del minore non oppone resistenza alla necessaria salvaguardia di altri concomitanti e/o concorrenti interessi della rete delle relazioni familiari (genitori) o di altra natura, sicché, in definitiva, è più proprio parlare di bilanciamento ineguale, per significare che nella comparazione, l'interesse del minore non sta con gli altri coesistenti o concomitanti interessi (familiari e non) su di un piano di perfetta parità, ma in rapporto quanto più possibile di preferenzialità (Comitato sui diritti del fanciullo della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo); così, nei casi dubbi o di difficile soluzione, il superiore interesse del minore beneficia pur sempre, in linea di principio, di una considerazione determinante e prevalente, ai fini della più appropriata decisione da adottare. Chiaro deve restare, in ogni caso, che la valutazione dovrà avvenire non già in via aprioristica o in ragione di stereotipi astratti e generali (uguali per tutti), né tantomeno può avvenire su basi che non rivestono il carattere di scientificità.

---

<sup>18</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 13 ottobre 2015, *S. H. c. Italia*, ric. n. 52557/14, in *Nuova Giur. Civ.*, 2016, 5, p. 683;.

<sup>19</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 12 luglio 2011, *Sneerson e Kampanella c. Italia*.

<sup>20</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 20 gennaio 2015, *Manuello e Nervi c. Italia*, in *Foro It.*, 2015, 3, 4, c. 126.

6. A questo punto è evidente che il giudice, pur autonomo e libero nella determinazione del libero convincimento, non può non rispettare e dare adempimento ai principi di diritto ed alle norme cogenti nell'ordinamento giuridico, tanto che eventuali provvedimenti emessi in violazione di tali cardini giuridici fondamentali, cadrebbero nel libero arbitrio, esautorando lo stato di diritto e la tutela giudiziaria dei suoi cittadini

La sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2021 n. 13217 segna, finalmente, in modo determinato, coraggioso e cristallino, il tracciato di diritto entro il cui il giudice adito in materia di tutela dei minori deve muoversi; è evidente che qui si impone al giudice una specifica indagine, secondo gli ordinari criteri di prova, anche per presunzioni, atta ad accertare se sia stato violato il principio della bigenitorialità della minore a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre; ma tale indagine deve essere svolta scevra attraverso la corretta lettura dei fatti, nel rispetto del primo comma dell'art. 337 ter c.c.

È quindi evidente che la decisione del giudice, pur costituendo un apprezzamento non suscettibile di censura, ha dei parametri entro i quali dovrà valutare la determinazione dell'affido del minore, quali la storia di cura e la relazione affettiva.

La ideologia «pasista» esclude a priori tale indagine e fonda le proprie scelte sul mero giudizio di responsabilità dell'altro genitore senza alcuna indagine fattuale sulla relazione genitore/bambino, ove il giudizio prognostico di cura si identifica con il pregiudizio verso il genitore collocatario. Ma la Corte, nel motivare la decisione, censura l'errato approccio del giudice di merito allorché esprime valutazioni aprioristiche sulla personalità della madre, quali elementi atti ad escluderne l'affido ed il collocamento, in quanto proprio "quei limiti caratteriali dovevano essere affrontati e valutati in una prospettiva di un'offerta di opportunità diretta a migliorare i rapporti con la figlia"; emerge dagli atti del processo che la madre è accudente, ovvero risponde a tutti i criteri valutativi di cui all'art. 337 - ter c.c., ma il giudice ha travisato sulla scorta di un «implausibile sillogismo [...]» la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato [...]; pertanto se sillogismo posto in essere dalla Corte veneziana (comportamento animoso della ricorrente/madre con ridotta capacità genitoriale) è errato in quanto determina una decisione che lede il diritto della minore al benessere, elemento che si misura attraverso la sua storia di cura ed i suoi legami affettivi (giudizio prognostico), è evidente che ha fatto ingresso nel processo civile la ideologia «pasista», circostanza espressamente denunciata dalla Corte Suprema, attraverso un linguaggio che plasticamente esprime la gravità delle risultanze della Corte Veneziana, e costituisce essere una precisa assunzione di responsabilità giuridica, tanto da determinare la sua enunciazione di principio una vera e propria forma di decodificazione della ideologia pasista e dell'uso/abuso posto in essere in molti Tribunali, non solo italiani.

E il linguaggio giuridico utilizzato in sentenza commentata riporta la fattispecie nell'alveo degli istituti posti a tutela della democrazia e civiltà: l'utilizzo del termine

«colpa di autore – *tatertyp*», coniato dalla dottrina nazista del “diritto penale della volontà”, è una sferzata chiara, evidente, determinata, ad un sistema pseudopsicoforense che, nel ledere i principi cardine del diritto, va ad incidere sul benessere dei più deboli, a cui la Costituzione italiana ha conferito specifiche e peculiari tutele; è come se la Corte di Cassazione abbia espresso un giudizio di disvalore giuridico delle risultanze veneziane; ivi lo schema “punitivo” a carico della madre non è ancorato all’accertamento empirico del caso, il giudizio è altamente soggettivizzato ed affidato a criteri di interpretazione che non hanno alcuna valenza scientifica e giuridica; *ergo* saremmo nell’alveo del soggettivismo e sostanzialismo giuridico del ‘900, ovvero della dottrina nazista e degli ordinamenti totalitari, che identifica la devianza punibile anziché attraverso figure normative specifiche quali i reati, o attraverso criteri normati idonei a garantire valutazioni conformi al diritto in sede civile, attraverso le figure normative dei soggetti agenti, e le azioni da questi commesse hanno rilevanza sulla base “del sano sentimento del popolo”, come recita l’art. 2 del codice penale nazista; di fatto l’azione diventa il soggetto che la compie, ovvero la madre in quanto tale ed in quanto “ostativa”, di per se è espressione di pregiudizio verso la figlia; nessuna indagine fattuale è compiuta dai «pasisti» semplicemente «per il modo di essere dell’autrice», esiste la colpa, esiste il pregiudizio (*Taterschuld*). E sulla scorta di tale plastica evidenza dei dati, la Cassazione Civile rinvia ad altra Corte territoriale, al fine di evitare che nuove ed ipotetiche colpe di autore, di altro tenore, ma di medesimo contenuto, fossero scritte nelle pagine del diritto

La Corte di Cassazione ha finalmente scritto nero su bianco quello che ogni giorno avviene nei nostri Tribunali, ha colto il dolore e le grida dei bambini strappati alle madri e trasferiti nelle case famiglia, a volte anche con i padri che rifiutano, per essere riconnessi; l’auspicio è che il tracciato indicato dalla Corte di Cassazione sia determinato in modo incontrovertibile, evidente ed applicato da tutte le istituzioni preposte alla tutela dei minori; l’auspicio è che nelle aule dei Tribunali minorili ed ordinari, avamposti di tutela per i minori, si evitino vittimizzazioni secondarie derivanti dalla sussunzione nei provvedimenti giurisdizionali della «colpa d’autore», quale criterio discretivo di valutazione della capacità genitoriale, l’auspicio che la scienza e la certezza del diritto non siano mai messe in discussione, soprattutto sulla pelle dei bambini e delle loro emozioni che vanno rispettate, accolte e tutelate; la Suprema Corte con questa sentenza ci insegna che solo con la scienza ed il diritto si possono «maneggiare» i bisogni ed il benessere dei cittadini, principio cardine del nostro costituzionale ed a tutela dell’ordinamento democratico.